

Risultato della verifica di rilevanza tecnica riguardo ad una notifica per Deviazione(i) di tipo A

Progetto di decisione 20 presa da CEN/TC 414 il 24-10-2014

Oggetto: CEN/TC 414 - Risultato della verifica di rilevanza tecnica riguardo ad una notifica per Deviazione di tipo A relativa al documento prEN 16686

Il *Comitato di Progetto* CEN/TC 414 – *Servizi di Osteopatia*,

- considerate le Norme Interne CEN/CENELES – Parte 2, allegato E, che stabiliscono le regole relative alle deviazioni e alle condizioni nazionali particolari

sancisce che la notifica espressa dall'*Italia (UNI)* e relativa agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 del prEN 16686 *Norme per l'assistenza sanitaria osteopatica* possono essere considerate una deviazione di tipo A.

Questa decisione è stata presa all'*unanimità o a semplice maggioranza con N voti positivi, N voto(i) negativi ed N astensione(i)*.

Versione 1 (Settembre 2004)

**Allegato A
(Informativa)**

Deviazioni di tipo A

Deviazione di tipo A: deviazione nazionale dovuta e norme la cui alterazione è per il momento al di fuori della competenza del membro CEN/CENELEC.

Lo Standard Europeo non ricade sotto alcuna Direttiva della UE.

Nei paesi CEN/CENELEC interessati saranno valide queste deviazioni di tipo A, anziché quanto previsto dallo Standard Europeo, fino a che non saranno rimosse.

| Deviazione | |
|---------------------------|--|
| Paese | Norme nazionali |
| Italia | <p>[Rif. 1] Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265, Titolo II "Esercizio delle professioni e delle arti sanitarie e di attività soggette a vigilanza sanitaria", Capo I - "Dell' esercizio delle professioni sanitarie", Art. 99 (EN: National law on the health professions)</p> <p>[Rif. 2] Legge 1° febbraio 2006, n. 43 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecno- sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l' istruzione dei relativi ordini professionali" Art. 5 "Individuazione di nuove professioni in ambito sanitario" (EN: National law on new professions)</p> <p>[Rif. 3] Legge 14 gennaio 2013 n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate", Art. 1 (EN: Provisions regarding not organized professions.)</p> <p>[Rif. 4] Codice Penale italiano "Abusivo esercizio di una professione", Art. 348 (EN: National law on illegally exercised profession)</p> |
| 1 Scopo | <p>Secondo la legge italiana, l' assistenza sanitaria è regolata dalla legge e può essere prestata esclusivamente da professionisti riconosciuti ai sensi dei [Rif. 1, 2 e 3]. Per il momento, gli osteopati non sono riconosciuti come fornitori di assistenza sanitaria.</p> <p>Erogare assistenza sanitaria ad una persona/paziente essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].</p> |
| 2.1 prestazione sanitaria | <p>Secondo la legge italiana, effettuare "interventi mirati a mantenere e migliorare la salute" di una persona/paziente è un' attività riservata che può essere</p> |

| | |
|---------------------------|--|
| | <p>prestata soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, gli osteopati non sono riconosciuti come fornitori di assistenza sanitaria.</p> <p>Effettuare questi interventi su una persona/paziente essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].</p> |
| 2.2 anamnesi | <p>Secondo la legge italiana, redigere un “resoconto dettagliato della condizione di salute o di malattia di un paziente” è un’ attività riservata che può essere prestata soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, gli osteopati non sono riconosciuti come fornitori di assistenza sanitaria.</p> <p>Effettuare tale attività su una persona/paziente essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].</p> |
| 2.3 cartella clinica | <p>Secondo la legge italiana, redigere ed aggiornare un “documento relativo all’ anamnesi, visita, valutazione, diagnosi, trattamento o assistenza prestati a un paziente relativamente allo stato di salute o di malattia di un paziente” è un’ attività riservata che può essere prestata soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, gli osteopati non sono riconosciuti come fornitori di assistenza sanitaria.</p> <p>Redigere ed aggiornare tali documenti relativamente ad una persona/paziente essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].</p> |
| 2.7 diagnosi | <p>Secondo la legge italiana, la “diagnosi” è un’ attività riservata che può essere prestata soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, gli osteopati non sono riconosciuti come fornitori di assistenza sanitaria.</p> <p>Effettuare una diagnosi essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].</p> |
| 2.10 assistenza sanitaria | <p>Secondo la legge italiana, “un’ attività espletata da un professionista nel campo della salute [...] di una persona è un’ attività riservata che può essere prestata soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, gli osteopati non sono riconosciuti come fornitori di assistenza sanitaria.</p> <p>Effettuare tale attività essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione</p> |

| | |
|------------------------------------|---|
| | legale ai sensi del [Rif. 4]. |
| 2.12 osteopatia | <p>Secondo la legge italiana, una “disciplina sanitaria di primo contatto e centrata sul paziente” può essere espletata soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, gli osteopati non sono riconosciuti come fornitori di assistenza sanitaria.</p> <p>Effettuare tale attività essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].</p> |
| 2.13 riservatezza del paziente | <p>Secondo la legge italiana, interagire con i pazienti e gestire le informazioni dei singoli casi, qualora sia finalizzato alla fornitura di assistenza sanitaria, può essere espletata soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, gli osteopati non sono riconosciuti come fornitori di assistenza sanitaria.</p> <p>Effettuare tale attività essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].</p> |
| 2.14 professione di primo contatto | <p>Secondo la legge italiana, interagire con i pazienti è un’ attività riservata che può essere espletata soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, gli osteopati non sono riconosciuti come fornitori di assistenza sanitaria.</p> <p>Effettuare tale attività essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].</p> |
| 2.16 trattamento | <p>Secondo la legge italiana, effettuare “interventi aventi lo scopo di migliorare, mantenere e promuovere la salute, alleviare i sintomi o lenire [...] la malattia sono attività riservate che possono essere espletate soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, gli osteopati non sono riconosciuti come fornitori di assistenza sanitaria.</p> <p>Effettuare tali attività essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].</p> |
| 3 Descrizione dell’ osteopatia | <p>Secondo la legge italiana, le “discipline sanitarie” devono essere regolate dalla legge e inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettuare “diagnosi e trattamento del paziente” ; - cercare di “influire sulle risposte fisiologiche di un paziente” ; |

| | |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - raccogliere informazioni diagnostiche ed interpretare il significato dei reperti strutturali in relazione alla salute generale del paziente” ; <p>sono attività riservate che possono essere espletate soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, gli osteopati non sono riconosciuti come fornitori di assistenza sanitaria.</p> <p>Effettuare tali attività essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].</p> |
| 4 Pratica clinica | <p>Secondo la legge italiana, la “pratica clinica” deve essere regolata dalla legge e costituisce un’ attività riservata che può essere espletata soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, gli osteopati non sono riconosciuti come fornitori di assistenza sanitaria.</p> <p>Effettuare tali attività essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].</p> |
| 4.1 Generalità | <p>Secondo la legge italiana, “addivenire ad una concezione critica riguardo all’ assistenza sanitaria e alla gestione pratica di un paziente” è un’ attività riservata che può essere espletata soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, gli osteopati non sono riconosciuti come fornitori di assistenza sanitaria.</p> <p>Effettuare tali attività essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].</p> |
| 4.2 Competenze essenziali per la pratica dell’ osteopatia | <p>Secondo la legge italiana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettuare la “diagnosi, la gestione e il trattamento di [...] pazienti” ; - effettuare la “diagnosi e la pianificazione del trattamento” ; <p>sono attività riservate che possono essere espletate soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3].</p> <p>Effettuare tali attività essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].</p> |
| 4.3 Anamnesi di un caso clinico | <p>Secondo la legge italiana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettuare la “anamnesi del caso di un paziente e analizzare il sintomo lamentato dal paziente” ; |

| | |
|-----------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - “fornire ai pazienti le informazioni necessarie, esponendole in modo che possano comprenderle e trarne beneficio” ; - “formulare e registrare in cartella una diagnosi o una giustificazione razionale a scopi terapeutici o per l’ invio a consulto” ; - “scegliere un corso di azione appropriato” ; - “valutare un paziente” e “determinare se sono necessarie ulteriori ricerche” ; - “addivenire ad una valutazione clinica” ; <p>sono attività riservate che possono essere espletate soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, gli osteopati non sono riconosciuti come fornitori di assistenza sanitaria.</p> <p>Effettuare tali attività essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].</p> |
| 4.4 Trattamento osteopatico | <p>Secondo la legge italiana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - “redigere cartelle cliniche accurate e aggiornate riguardo all’ esito della valutazione del paziente e al processo del trattamento” ; - “giustificare le modalità con cui [...] il trattamento viene applicato al paziente” ; - “selezionare, usare e modificare un’ ampia gamma di [...] tecniche e di approcci per la gestione del paziente; - “indirizzare il paziente per fargli comprendere l’ importanza del potenziale effetto del trattamento e migliorare la comprensione e l’ impegno del paziente nell’ attività fisica individuale, nelle misure preventive, nell’ adattamento dello stile di vita e della dieta, nell’ utilizzo di altre discipline sanitarie, come ritenuto necessario” ; - “chiarire l’ importanza delle [...] attività terapeutiche autonome ai fini della salute del paziente” ivi inclusi i “potenziali benefici, rischi e limitazioni” ; - “aiutare i pazienti a compiere scelte informate riguardo al mantenimento delle pratiche sanitarie personali” ed “educare il |

| | |
|------------------------------|--|
| | <p>paziente a comprendere i propri disturbi e a gestire la propria condizione o prevenirne la recidiva” ;</p> <p>sono attività riservate che possono essere espletate soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, gli osteopati non sono riconosciuti come fornitori di assistenza sanitaria.</p> <p>Effettuare tali attività essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].</p> |
| 4.5.3 Gestione della qualità | <p>Secondo la legge italiana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - “mettere a disposizione [...] strutture destinate ai pazienti” ; - fornire “informazioni [...] ai pazienti relativamente ai trattamenti e alle cure a loro somministrati” ; - interagire con “sicurezza e riservatezza le informazioni e gli altri dati riguardanti il paziente” ; <p>sono attività riservate che possono essere espletate soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, gli osteopati non sono riconosciuti come fornitori di assistenza sanitaria.</p> <p>Effettuare tali attività essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].</p> |
| 5 Etica | <p>Secondo la legge italiana, “le interazioni con i pazienti, con i potenziali pazienti e con altri [...] professionisti del settore sanitario” è un’ attività riservata che può essere espletata soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, gli osteopati non sono riconosciuti come fornitori di assistenza sanitaria.</p> <p>Effettuare tali attività essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].</p> |
| 6 Istruzione e formazione | <p>Secondo la legge italiana, “l’ istruzione e la formazione” di chi fornisce l’ assistenza sanitaria è un’ attività regolata dalla legge ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, l’ osteopatia non è riconosciuta come disciplina sanitaria.</p> <p>Effettuare tali attività essendo privi del relativo riconoscimento legale o un’ autorizzazione legale rilasciata dall’ autorità competente è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].</p> |
| 6.2.1 Generalità | <p>Secondo la legge italiana, istituire:</p> |

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - “sistemi di formazione, procedure d’ esame e di abilitazione” ; - “parametri formativi” ; - “ruoli e responsabilità del futuro fornitore di servizi” ; - “livelli di istruzione richiesti al fine di essere ammessi alla [...] formazione; - diversi tipi di formazione “a seconda dei precedenti iter formativi ed esperienze cliniche dei discendenti” <p>sono attività regolate dalla legge ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, l’ osteopatia non è riconosciuta come disciplina sanitaria.</p> <p>Effettuare tali attività essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].</p> |
| <p>6.2.2 Caratteristiche comuni ai programmi di Tipo I e di Tipo II</p> | <p>Secondo la legge italiana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stabilire “competenze [...] cliniche e intraprendere la “pratica clinica [...] sotto supervisione” ; - fornire “formazione clinica” e “supporto e insegnamento clinico” in “ospedali o strutture di assistenza sanitaria” ; - “diagnosticare e trattare i pazienti sotto supervisione” ; - effettuare “il trattamento di un paziente” ; - “trattare pazienti in presenza di studenti, sotto la supervisione del docente o degli istruttori clinici e con il consenso del paziente” , - “redigere la scheda e fare la valutazione iniziale, formulare la diagnosi, formulare e realizzare un [...] piano di trattamento per il paziente” ; <p>devono essere regolate dalla legge e sono attività che possono essere espletate soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, l’ osteopatia non è riconosciuta come disciplina sanitaria.</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>Effettuare tali attività essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].</p> |
| 6.2.3 Programmi di Tipo I | <p>Secondo la legge italiana, “la pratica e la formazione clinica sotto supervisione” devono essere regolate dalla legge e costituiscono attività riservate che possono essere espletate soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, l’osteopatia non è riconosciuta come disciplina sanitaria.</p> <p>Effettuare tali attività essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].</p> |
| 6.2.4 Programmi di Tipo II | <p>Secondo la legge italiana, “la pratica clinica osteopatica sotto supervisione” l’effettuazione del “trattamento clinico” costituiscono attività riservate che possono essere espletate soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, l’osteopatia non è riconosciuta come disciplina sanitaria.</p> <p>Espletare tali attività essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].</p> |
| 6.3 Competenze fondamentali: il contesto della formazione osteopatica | <p>Secondo la legge italiana, l’applicazione sui pazienti delle seguenti conoscenze/competenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - “a) Scienze di base” : <ul style="list-style-type: none"> - “anatomia macroscopica e funzionale, in vi inclusa l’ embriologia, con illustrazione del nesso con la comprensione e il trattamento osteopatici, anatomia viscerale e neuroanatomica” ; - “microbiologia, biochimica e fisiologia cellulare” ; - “fisiologia” ; - “biomeccanica e cinetica” ; - “b) Scienze cliniche” : <ul style="list-style-type: none"> - “modelli di salute e malattia” ; - ” patologia e pato-fisiologia dei sistemi nervoso, muscoloscheletrico, psicologico, cardiovascolare, polmonare, |

| | |
|--|---|
| | <p>gastrointestinale, riproduttivo, genito-urinario, immunologico, endocrino ed otorinolaringoiatrico” ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - “anatomia, neurologia e neurofisiologia applicate” ; - “diagnosi” ; - “radiologia, referti di laboratorio” ; - “nutrizione” ; - “adeguata conoscenza della farmacologia” ; <p>- “c) Scienze osteopatiche” :</p> <ul style="list-style-type: none"> - “biomeccanica clinica, cinetica e fisiologia articolare e viscerale” <p>- “d) Competenze cliniche” :</p> <ul style="list-style-type: none"> - “redazione e utilizzo dell’ anamnesi di un paziente” ; - “visita strutturale e clinica” ; - “diagnosi del sistema nervoso, muscoloscheletrico, psicologico, cardiovascolare, polmonare, gastrointestinale, endocrino, genito-urinario, immunologico, riproduttivo e otorinolaringoiatrico” ; - “sintesi generale dei referti di laboratorio e di imaging diagnostico” ; - “risoluzione dei problemi e ragionamento clinico” ; - “documentazione clinica” ; - “rianimazione” ; <p>sono attività riservate che possono essere espletata soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, gli osteopati non sono riconosciuti come fornitori di assistenza sanitaria.</p> <p>Effettuare tali conoscenze/competenze sui pazienti essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].</p> |
|--|---|

6.4.3 Formazione clinica

Secondo la legge italiana, la “formazione clinica” deve essere regolata dalla legge e inoltre:

- fornire “esperienza di apprendimento clinico” agli studenti;
- sviluppare “competenze per la valutazione e il trattamento dei pazienti” ;
- sviluppare “la capacità di riconoscere con sicurezza le patologie che richiedono il rinvio a consulto e le controindicazioni relative a tecniche [...] specifiche” ;
- il predisporre e mantenere un “ambiente per l’ apprendimento clinico” ;
- trasmettere “competenze cliniche” agli studenti;
- predisporre “una pratica clinica sotto attenta supervisione [...] all’ interno di una clinica dedicata all’ insegnamento, dove già all’ inizio della formazione i discenti possono osservare studenti più avanzati e operatori qualificati, in modo da poter progredire assumendosi crescenti responsabilità verso i pazienti loro affidati” ;
- “sviluppare competenze professionali su pazienti veri, dedicando la necessaria attenzione alla conduzione dell’ anamnesi, alla visita, alla valutazione dei piani di trattamento, all’ aggiornamento delle cartelle, alle visite di controllo e agli invii a consulto” ;
- le “opportunità di integrare l’ apprendimento accademico e teorico e di sviluppare competenze pratiche nell’ ambito dell’ incontro clinico terapeutico” ;
- fornire “incontri con pazienti visitati sporadicamente o con continuità, ed esposizione ad un’ adeguata gamma di condizioni” agli studenti;
- stabilire “un adeguato rapporto tra studenti e personale all’ interno dell’ ambiente clinico per permettere una rigorosa supervisione degli incontri con il paziente da parte dei tutor, e l’ opportunità di tutoraggi clinici” ;
- fornire “adeguate opportunità affinché gli studenti dei primi anni imparino dalla

| | |
|---------------------|---|
| | <p>osservazione degli studenti più esperti, e affinché gli studenti esperti si assumano progressivamente la responsabilità del gruppo di pazienti loro affidati e sviluppino autonomia nella cura” ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - fornire “ambienti adeguati per la formazione clinica all’ interno di una clinica dedicata all’ insegnamento con adeguati spazi per la formazione e il trattamento, adeguata attrezzatura e mobilia per permettere un’ esperienza di elevata qualità agli studenti e la cura dei pazienti” ; - fornire “adeguate infrastrutture cliniche e amministrative per sostenere l’ apprendimento degli studenti e la cura dei pazienti” ; - fornire una “verifica e un feedback costante da parte di diversi tutor clinici” ; - “per ciascuno studente, monitorare la frequenza alla clinica, il carico di pazienti e i profili dell’ elenco pazienti” ; - istituire e mantenere “meccanismi efficaci per garantire la conservazione di standard elevati nel [...] trattamento e per la sicurezza dei pazienti, indirizzando, sviluppando e monitorando la condotta professionale degli studenti che trattano i pazienti” ; - fornire “adeguate opportunità per la partecipazione alla revisione dei pazienti con i loro pari, sotto supervisione” ; <p>sono attività che possono essere espletate soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, l’ osteopatia non è riconosciuta come disciplina sanitaria.</p> <p>Effettuare tali attività essendo privi del relativo riconoscimento legale o di autorizzazione legale rilasciata dall’ autorità competente è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].</p> |
| 6. 4. 4 Valutazione | <p>Secondo la legge italiana, gli “operatori” dell’ assistenza sanitaria devono essere legalmente riconosciuti ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, gli osteopati non sono riconosciuti come fornitori di assistenza sanitaria.</p> <p>Effettuare tali attività essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimostrare “empatia con un comportamento etico verso i pazienti” ; - la “dimostrazione di competenza e pratica clinica” ; - la “capacità di attingere, sintetizzare ed applicare la conoscenza e le competenza nella gestione sicura ed efficace del paziente” ; - “lavorare con una gamma di pazienti, sia nuovi che sottoposti a trattamento continuativo” ; - fornire “verifiche pratiche con pazienti veri in uno scenario clinico reale” ; - “documentare l’ acquisizione di [...] competenze cliniche e/o empatiche” , - l’effettuazione di “esercizi di ‘studio delle cartelle’ e le verifiche del tipo Esame Clinico Strutturato e Obiettivo ed Esame Pratico Strutturato e Obiettivo (OSCE ed OSPE)” ; <p>sono attività riservate che possono essere espletate soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, gli osteopati non sono riconosciuti come fornitori di assistenza sanitaria.</p> <p>Effettuare tali attività essendo privi del relativo riconoscimento legale o di autorizzazione legale rilasciata dall’ autorità competente è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].</p> |
| B.2 Agire nell’ interesse del paziente | <p>Secondo la legge italiana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - occuparsi della “salute [...] dei pazienti” ; - “interagire con i pazienti [...] e i professionisti dell’ assistenza sanitaria” ; - “esaminare o trattare un paziente” ; - “inviare a consulto presso un altro [...] operatore sanitario” ; <p>sono attività riservate che possono essere espletate soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, gli osteopati non sono riconosciuti come fornitori di assistenza sanitaria.</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>Effettuare tali attività essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].</p> |
| <p>B.3 Lavorare in collaborazione con il paziente</p> | <p>Secondo la legge italiana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - “lavorare in collaborazione con il paziente” ; - “fornire un trattamento appropriato ai [...] pazienti; - effettuare la “visita” (dei pazienti); - “ascoltare il paziente [...] incoraggiandolo a prendere parte attiva in qualsiasi decisione riguardante il suo trattamento o le terapie in corso, ivi incluso il fornire consigli sull’ auto-cura” ; - “spiegare ai pazienti, in modo che possano comprenderle, le ragioni per cui si raccomanda un esame o un trattamento, specificandone i benefici e i potenziali effetti collaterali o i gravi rischi connessi con il trattamento stesso” ; - “ottenere il consenso da un paziente prima di un esame o del trattamento del paziente stesso e, se del caso, chiedere nuovamente il consenso durante l’ esecuzione del trattamento stesso” ; - “chiede il consenso per iscritto” e “ottenere il consenso dei minori o di altre persone che possono non essere in grado di esprimere il consenso” per un paziente; <p>sono attività riservate che possono essere espletate soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, gli osteopati non sono riconosciuti come fornitori di assistenza sanitaria.</p> <p>Effettuare tali attività essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].</p> |
| <p>B.4 Mantenere l’ affidabilità e la fiducia del pubblico nella professione osteopatica</p> | <p>Secondo la legge italiana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - “inviare a consulto, se necessario, presso un professionista sanitario più idoneo” ; - impegnarsi a non “fornire trattamenti eccessivi o trattamenti non richiesti” ai pazienti; - “agire tempestivamente al fine di tutelare i pazienti” ; - definire “quando interrompere il trattamento |

| | |
|---|--|
| | <p>ai pazienti” ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - “comunicare e lavorare in cooperazione” con altri professionisti della salute “per la continuità delle cure e per il beneficio dei pazienti” ; <p>sono attività riservate che possono essere esercitate soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, gli osteopati non sono riconosciuti come fornitori di assistenza sanitaria.</p> <p>Effettuare tali attività essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].</p> |
| <p>B.5 Conservare, rispettare e proteggere le informazioni relative ai pazienti</p> | <p>Secondo la legge italiana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - “conservare, rispettare e proteggere le informazioni relative ai pazienti” ; - “redigere e aggiornare una cartella clinica rigorosa e completa per ciascun paziente e rendere accessibili le relative informazioni al paziente su sua richiesta” ; - preparare e mantenere dati che comprendano: <ul style="list-style-type: none"> - “dettagli personali relativi al paziente” ; - “qualsiasi problema e sintomo lamentato dal paziente” ; - “relativa anamnesi medica e familiare” ; - “referti clinici” ; - “consigli erogati al paziente relativamente ai rischi associati con qualsiasi esame o trattamento proposto” ; - “consenso e/o moduli di consenso” del/i paziente/i; - “le indagini cliniche e il trattamento fornito o disposto, e i relativi risultati” ; - “qualsiasi ulteriore comunicazione in qualsiasi forma che riguardi, sia relativo o provenga dal paziente” ; - “le copie di qualsiasi corrispondenza, |

| | |
|--|--|
| | <p>resoconto, esito di esami, ecc., riguardante il paziente” ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - “la reazione al trattamento/l’ esito del trattamento” somministrato al/ai paziente/i; - “mantenere la riservatezza riguardo a tutte le informazioni ottenute nel corso del consulto, della visita o del trattamento di un paziente” ; - trasferire qualsiasi “informazione riguardante i pazienti”, in generale, a “qualsiasi altra persona, ivi inclusi un altro osteopata o fornitore di assistenza sanitaria che possa essere coinvolto nel trattamento del paziente”, anche con “il consenso del paziente e dopo aver fornito chiaramente le motivazioni per cui tale comunicazione è necessaria” ; <p>sono attività riservate che possono essere espletate soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, gli osteopati non sono riconosciuti come fornitori di assistenza sanitaria.</p> <p>Effettuare tali attività essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].</p> |
| <p>B6 Lavorare in associazione con altri fornitori di assistenza sanitaria</p> | <p>Secondo la legislazione italiana, offrire un complemento ad “altre discipline dell’ assistenza sanitaria”, e comunicare e interagire con “altri professionisti e operatori dell’ assistenza sanitaria” all’ interno dei “sistemi di assistenza sanitaria nazionali” costituiscono attività riservate che possono essere espletate soltanto da professionisti con riconoscimento legale ai sensi dei [Rif. 1, 2, e 3]. Per il momento, gli osteopati non sono riconosciuti come fornitori di assistenza sanitaria.</p> <p>Effettuare tali attività essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del [Rif. 4].</p> |